

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale ⁽²⁾ stabilisce le norme da applicare ai movimenti di tali animali, per quanto concerne la febbre catarrale, nelle e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce anche le condizioni per l'esenzione dal divieto d'uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti di tali animali, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni. Dette condizioni comprendono la protezione di tali animali dagli attacchi dei vettori.
- (2) Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella concezione dei programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in vigore negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la delimitazione di «aree a rischio ridotto», possono essere elaborate strategie alternative al controllo con animali di riferimento ma ugualmente efficaci nel dimostrare l'assenza di circolazione del virus. Le indagini sierologiche/virologiche possono anche comprendere test sui campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.
- (3) L'esperienza ha mostrato che l'applicazione dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 finalizzati a prevenire l'esposizione degli animali ai vettori può essere difficile. Può essere tuttavia possibile prevenire l'esposizione degli animali ai vettori, a determinate condizioni, in stabilimenti quali centri di inseminazione artificiale o stazioni di quarantena. La protezione dagli attacchi dei

vettori non deve dipendere unicamente dall'uso di insetticidi e/o repellenti ma deve anche prevedere che gli animali siano tenuti in uno stabilimento a prova di vettore nel quale si adottano misure supplementari, in particolare una combinazione di appropriate barriere fisiche e trattamenti chimici (insetticidi e/o repellenti) per prevenire il contatto tra animali e vettori. L'assenza di vettori può essere verificata utilizzando trappole per vettori all'interno di tali stabilimenti.

- (4) Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'EFSA relativo al rischio di trasmissione della febbre catarrale durante il transito degli animali, adottato l'11 settembre 2008 ⁽³⁾, i rischi risultanti dallo spostamento di animali durante un periodo stagionale a basso rischio di trasmissione, anche in assenza di analisi supplementari, rimangono sostanzialmente inferiori rispetto ad altri periodi, anche se combinati ad analisi sierologiche o test di PCR. Inoltre, se il periodo di transito durante il quale gli animali sono esposti agli attacchi dei vettori non è superiore a un giorno, l'efficacia di insetticidi e/o repellenti impiegati come misure di riduzione del rischio è considerata sufficiente a proteggere gli animali da tali attacchi.
- (5) Il transito attraverso «aree a rischio ridotto» in cui si pratica la vaccinazione e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale, non presenta un rischio di infezione per gli animali.
- (6) È dunque opportuno stabilire determinate deroghe al requisito generale di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 secondo il quale animali e veicoli devono essere trattati con insetticidi o repellenti per tutte le operazioni di transito.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.⁽³⁾ The EFSA Journal (2008) 795, pagg. 1-56.